



Trust denominato "A [REDACTED]", in persona dei trustee, [REDACTED] S.R.L., a sua volta in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] D [REDACTED] F [REDACTED] residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

NONCHE'

Banco di Napoli S.p.A., in persona del proprio procuratore speciale, AVV. Giulio Vecchione, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Rocco di Torre Padula ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone 1

INTERVENTORE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 10-2-2015 le parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda attorea e quella dell'interventore appaiono fondate e, pertanto, vanno accolte, nei limiti che saranno di seguito precisati.

Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato, la UNICREDIT Corporate Banking S.p.A. conveniva innanzi a questo Tribunale [REDACTED] S.R.L., M [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] D [REDACTED] F [REDACTED] e I [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] – entrambi in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore D [REDACTED] A [REDACTED] – D [REDACTED] V [REDACTED] D [REDACTED] M [REDACTED] ed il Trust "A [REDACTED]" premettendo:

- di essere creditrice della [REDACTED] s.r.l. della somma complessiva di euro 705.683,12, in virtù delle ragioni di credito indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio;
- che M [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] e D [REDACTED] F [REDACTED] in data 20.02.2004, prestavano fideiussione per tali crediti ciascuno per l'importo di euro 1.700.000,00;
- l'attrice invitava inutilmente al pagamento la debitrice ed i fideiussori;
- che, di conseguenza, parte attrice depositava innanzi al Tribunale di Napoli ricorso per decreto ingiuntivo;
- che dagli accertamenti immobiliari effettuati sulla debitrice principale e sui fideiussori emergeva che essi, in data 08.07.2010, costituivano un Trust per ministero del Notaio Enrico Chiodi Daelli – Rep. [REDACTED] racc. [REDACTED] – e, inoltre, che, con atto per ministero del Notaio Roberto Carbone – Rep. [REDACTED] racc. [REDACTED] – in data 28.07.2010, M [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] donava a D [REDACTED] V [REDACTED] e a D [REDACTED] M [REDACTED] la nuda proprietà dei cespiti indicati in atti, riservandone l'usufrutto vitalizio per sé e, successivamente alla propria morte, per D [REDACTED] F [REDACTED];
- che i debitori continuavano di fatto ad essere gli effettivi proprietari dei beni fittiziamente dismessi, di cui mantenevano il possesso;
- che i debitori ponevano in essere i suddetti atti di disposizione scientemente al fine di danneggiare le ragioni dell'attrice, simulando un'apparente realtà giuridica con intestazioni fittizie al solo fine di sottrarre i beni immobili costituenti l'oggetto degli atti *de quibus* all'esecuzione coattiva della banca creditrice;
- che, con specifico riferimento al trust, esso era configurabile come negozio astratto di trasferimento;
- che l'ordinamento giuridico italiano prevede la causa come requisito di validità del contratto (cfr. artt. 1325 n. 2 c.c. e 1418 co. 2 c.c.) e non ammette, in linea di principio, negozi astratti, poiché i negozi traslativi hanno una propria causa e producono congiuntamente effetti reali ed obbligatori;
- che il menzionato atto traslativo di beni in trust ledeva i diritti patrimoniali dell'attrice, impossibilitandola ad agire esecutivamente nei confronti della debitrice principale e dei due fideiussori, costituenti il trust;
- che anche la menzionata donazione diminuiva le garanzie patrimoniali ai danni di parte attrice;
- che i suddetti atti, entrambi a titolo gratuito, erano revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c.;



- che la banca attrice intendeva procedere sia con l'azione di simulazione che con quella revocatoria ex art. 2901 c.c., al fine di ottenere la dichiarazione di nullità e/o la declaratoria di inefficacia dell'atto traslativo di beni immobili al TRUST denominato "A [REDACTED]", nonché della donazione di immobili.

Sulla base di tali premesse l'attrice chiedeva a questo Giudice di accertare e dichiarare la simulazione e/o la revocabilità ex art. 2901 c.c. dei suindicati atti dispositivi e, per l'effetto, di dichiararne la nullità e/o l'inefficacia nei confronti dell'istante ed ordinare, di conseguenza, al competente Dirigente dell'Ufficio del Territorio RR.II. di trascrivere la richiesta sentenza, con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabilità; con vittoria di spese, diritti ed onorari e spese generali al 12,50% ex D.M. n. 127 dell'8.4.2004.

Regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti delle parti convenute, si costituivano in giudizio in proprio M [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] e D [REDACTED] F [REDACTED], i quali chiedevano la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità oggettiva rispetto ad esso del pendente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo N.R.G. 27597/2010, avente ad oggetto l'accertamento delle ragioni di credito giustificative dell'esperita revocatoria; eccepivano la carenza di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, dell'attrice, non avendo essa prodotto alcun titolo giustificativo del conferimento ad essa del ramo d'azienda denominato "Corporate" della Unicredit s.p.a. menzionato nel preambolo del ricorso per decreto ingiuntivo; contestavano, inoltre, l'esistenza e l'entità del credito; eccepivano la nullità ed inopponibilità dei contratti SWAP e l'inefficacia e la nullità delle fideiussioni; infine, contestavano la natura simulata, *ex adverso* assunta, dell'atto di costituzione del Trust e della donazione.

Conseguentemente, i detti convenuti proponevano istanza di sospensione del presente giudizio all'esito di quello pendente presso il Tribunale di Napoli, N.R.G. 27597/2010, che questo Giudice rigettava con ordinanza del 19 luglio 2011; previ gli accertamenti di rito, il rigetto delle domande attoree perché inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate nel merito; il rigetto di ogni richiesta formulata dalla controparte, in quanto non dovuta, illegittima, infondata; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Regolarmente citati, non si costituivano tutti gli altri convenuti, dei quali, pertanto, veniva dichiarata la contumacia.

Con comparsa di intervento del 18 marzo 2011 si costituiva tempestivamente in giudizio il Banco di Napoli s.p.a., premettendo:

- di essere creditore nei confronti della [REDACTED] s.r.l della somma complessiva di euro 119.508,42, oltre interessi successivi al 28.10.2010 al tasso convenzionale del 7,75% sulla base di una pluralità di titoli specificati in atti;

- che l'esposizione debitoria della [REDACTED] s.r.l era garantita dalle fideiussioni *omnibus* rilasciate in data 10.1.1991 (ed estese in data 19.10.2007) dai Sig.ri M [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] F [REDACTED] D [REDACTED] e M [REDACTED] D [REDACTED] sino alla concorrenza di euro 950.000,00;

- di essere, pertanto, creditore, in via solidale, nei confronti dei suddetti fideiussori per l'importo complessivo di euro 119508,42, oltre interessi successivi al 28.10.2010, al tasso convenzionale del 7,75%;

- di aver ottenuto, in virtù delle proprie ragioni di credito, in data 4.3.2011, dal tribunale di Napoli decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del debitore principale e dei fideiussori;

- che dagli accertamenti immobiliari effettuati sulla debitrice principale e sui fideiussori F [REDACTED] D [REDACTED] e M [REDACTED] I [REDACTED] M [REDACTED] emergeva che essi, in data 08.07.2010, costituivano il Trust "A [REDACTED]" per ministero del Notaio Enrico Chiodi Daelli di Milano (Rep. [REDACTED] racc. [REDACTED] e, inoltre, che, con atto per ministero del Notaio Roberto Carbone di Napoli (Rep. 17986, racc. 6602), in data 28.07.2010, M [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] donava a D [REDACTED] V [REDACTED] e a D [REDACTED] M [REDACTED] la nuda proprietà dei cespiti meglio indicati in atti, riservandone l'usufrutto vitalizio per sé e, successivamente alla sua morte, per D [REDACTED] F [REDACTED].



- che i debitori ponevano in essere i suddetti atti di disposizione consapevolmente al fine di danneggiare le ragioni della banca, simulando un'apparente realtà giuridica con intestazioni fittizie al solo scopo di sottrarre i beni immobili costituenti l'oggetto degli atti *de quibus* all'esecuzione coattiva della Banca creditrice;
- che i debitori continuavano di fatto ad essere gli effettivi proprietari dei beni immobili fittiziamente dismessi, mantenendone il possesso;
- che, con specifico riferimento al trust, esso era configurabile come negozio astratto di trasferimento;
- che l'ordinamento giuridico italiano prevede la causa come requisito di validità del contratto (cfr. artt. 1325 n. 2 c.c. e 1418 co. 2 c.c.) e non ammette, in linea di principio, negozi astratti, poiché i negozi traslativi hanno una propria causa e producono congiuntamente effetti reali ed obbligatori;
- che il menzionato atto traslativo di beni in trust ledeva i diritti patrimoniali dell'attore, impossibilitandolo ad agire esecutivamente nei confronti della debitrice principale e dei due fideiussori, costituenti il trust;
- che anche la menzionata donazione diminuiva le garanzie patrimoniali ai danni di parte attrice;
- che i detti atti, entrambi a titolo gratuito, erano revocabili ex art. 2901 c.c.;
- che la Banca attrice aveva interesse ad esperire sia l'azione di simulazione che quella revocatoria ex art. 2901 c.c. al fine di ottenere la dichiarazione di nullità e/o la declaratoria di inefficacia dell'atto traslativo di beni immobili al TRUST denominato "A [REDACTED]", nonché della donazione di immobili;
- che, di conseguenza, il Banco di Napoli s.p.a. aveva interesse ad intervenire nel presente giudizio.

Sulla base di tali premesse l'interventore chiedeva a questo Giudice di accertare e dichiarare la simulazione e/o la revocabilità ex art. 2901 c.c. dei suindicati atti dispositivi e, per l'effetto, di dichiararne la nullità e/o l'inefficacia nei confronti dell'interventore medesimo ed ordinare, conseguentemente, al competente Dirigente dell'Ufficio del Territorio RR.II. di trascrivere la richiesta sentenza, con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabilità; di accertare l'illegittima occupazione dei beni immobili indicati in atti negli impugnati negozi di disposizione da parte degli attuali possessori e, per l'effetto, di condannare gli occupanti all'immediato rilascio degli stessi; di condannare, infine, i convenuti, in solido tra loro al pagamento delle spese e dei diritti ed onorari di causa.

Ciò posto, va preliminarmente osservato che questo Giudice, con ordinanza del 13 novembre 2012, rilevava che, in relazione alle domande di simulazione e revocazione aventi per oggetto l'atto istitutivo del trust per cui è causa, appariva esservi una questione preliminare inerente al difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, alla luce della clausola di cui all'art. 11 del medesimo atto, la quale prevede che "ogni controversia relativa all'istituzione, validità ed effetti del Trust è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla competenza della Corte di Jersey (Isole del Canale)". Orbene, secondo un condivisibile, recente orientamento della Corte di Cassazione, "può senz'altro ammettersi che una clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un trust, certamente consentita, anche alla luce di quanto dispone il quinto comma dell'art. 23 del regolamento Europeo n. 44 del 2001 (e della corrispondente disposizione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in vigore tra l'Unione Europea e la Confederazione Elvetica), vincoli, oltre al costituente, anche i gestori ed i beneficiari del trust, quantunque non personalmente firmatari della clausola, ogni qual volta vengano in discussione diritti ed obblighi inerenti al trust ed al suo funzionamento, ma deve evidentemente escludersi che essa possa vincolare anche soggetti che rispetto al trust si pongano in posizione di terzietà ed ai quali la paternità della clausola non sia in alcun modo riconducibile". (Cassazione, Sez. U., Ordinanza n. 14041 del 2014).

Alla luce di tali considerazioni, dovendosi reputare l'attrice e l'interventore terzi rispetto all'atto istitutivo del trust, al quale non hanno partecipato in alcun modo e dal quale non sono contemplati come beneficiari o come gestori, si deve concludere che la suddetta clausola di proroga della giurisdizione è nei loro confronti inopponibile.

Va, pertanto, affermata la giurisdizione del Giudice italiano anche in relazione alle domande aventi ad oggetto il summenzionato atto costitutivo di trust.



Tanto premesso, e venendo alla disamina del merito della presente controversia, va subito osservato che le domande proposte dall'attrice e dall'interveniente, sulla base dei documenti prodotti e dell'istruttoria espletata, appaiono in parte fondate e, di conseguenza, sono meritevoli di accoglimento nei limiti che saranno di seguito precisati.

Ebbene, con specifico riferimento alla domanda di simulazione avanzata da entrambe le banche creditrici, essa va rigettata, in quanto la lamentata simulazione non è stata provata dalle parti interessate. Infatti, gli ammessi interrogatori formali dei convenuti non sono stati resi, in quanto questi non erano presenti alle udienze a ciò deputate. Inoltre, non risulta agli atti alcun documento (si pensi, ad esempio, ad una controdeklarazione) che possa provare la natura simulata tanto dell'atto istitutivo del Trust "A [REDACTED]", quanto della donazione per cui è causa.

Con riferimento all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., anch'essa esperita sia dall'attrice che dall'interveniente Banco di Napoli, la relativa domanda, al contrario, va ritenuta fondata e, di conseguenza, va accolta.

In proposito, è opportuno premettere che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cass. 23.9.2004, n. 19131).

In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in se stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante, ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata (cfr. *ex multis*, Cass. Civ. nn. 5455/2003, 7127/2001, 1804/2000).

L'art. 2901 c.c., infatti, dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti).

La citata norma, peraltro, come costantemente chiarito dalla Suprema Corte, non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti, ed accoglie una nozione molto ampia di credito, comprensiva della ragione od aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, di liquidità e di esigibilità: ciò, in linea con la specifica funzione della revocatoria, che, come si è già chiarito, non ha intenti restauratori nei confronti del debitore ovvero del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali (cfr. sostanzialmente in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ. nn. 3981/2003, 14166/2001, 12672/2001, 12144/99).

Vale la pena di precisare, poi, che, esprimendosi in termini di pregiudizio, il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell'*eventus damni* che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr., *ex plurimis*, Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 15.6.1995, n. 6777). Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione.

Si ritiene, pertanto, che il pregiudizio (*eventus damni*) possa essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cass. 4.7.2006, n. 15265, in motivazione; Cass. 29.10.1999, n. 12144; Cass. 8.7.1998, n. 6676, Cass. 6.5.1998, n. 4578).

In buona sostanza, affinché possa richiamarsi l'esistenza del pregiudizio, non occorre alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.



In questa prospettiva, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche.

La prova è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, non escluse le presunzioni.

È, invece, onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cass. 6.5.1998, n. 4578).

Va altresì osservato che, in tema di azione revocatoria, gli atti con i quali il debitore dispone del suo patrimonio, arrecando pregiudizio alle ragioni creditorie, si distinguono a seconda che siano anteriori o posteriori alla nascita del credito e che siano a titolo gratuito od oneroso.

In questa sede interessano, in particolare, gli atti di disposizione posteriori al sorgere del credito compiuti dal debitore a titolo gratuito. Entrambi gli atti, infatti, risalgono al luglio del 2010. Ora, i crediti vantati nei confronti dei convenuti dalla Unicredit Corporate Banking s.p.a. sono sorti anteriormente a tale data, come si evince, tra l'altro, dalle lettere di messa in mora inviate a mezzo telegramma in data 13.9.2010 (allegato 8 della produzione attorea) a D. F., agli eredi di D. M. a M. M. I. e alla s.r.l., con cui si invitavano i debitori al versamento della somma di euro 564.398,52 e di USD 181.833,00. Risulta, poi, in atti che D. F. e M. M. I. hanno prestato fideiussione a favore della s.r.l. entrambi il 20.02.2004.

Quanto ai crediti del Banco di Napoli nei confronti della s.r.l., essi sono sorti nel 2000 (rapporto di conto corrente) ed anteriormente all'8.5.2009 e al 31.7.2009, data di cessazione della validità delle due linee di credito (apertura di credito sul medesimo conto corrente), mentre le fideiussioni *omnibus* a garanzia dei debiti di detta società venivano prestate da D. F. e M. M. I. il 10 gennaio 1991.

Quanto alla gratuità degli atti revocandi, non richiede di certo un esame approfondito l'atto di donazione rogato dal Notaio Roberto Carbone, stante lo spirito di liberalità che caratterizza, per definizione, tale tipo di atto.

Ad analoghe conclusioni, inoltre, si deve pervenire con riferimento all'atto costitutivo di trust posto in essere per ministero del Notaio Enrico Chiodi Daelli. Anche a voler accedere alla tesi, sostenuta in dottrina ed in taluni arresti giurisprudenziali, secondo cui non è possibile riconoscere al trust un'intrinseca ed indefettibile natura di atto gratuito, sulla base di una sua affinità con gli atti costitutivi del fondo patrimoniale, potendosi e dovendosi – all'esito di una valutazione in concreto, caso per caso – distinguere tra trust con scopo di liberalità (come nel caso di trust familiari) e trust strumentale all'adempimento di un obbligo giuridico (si pensi al trust liquidatorio-solutorio), nel caso di specie non sussiste alcun dubbio sulla gratuità del trust costituito dai convenuti, alla luce della sua specifica conformazione. Infatti, ai sensi dell'art. 2 dell'atto istitutivo dello stesso “i disponenti signori M. M. I., D. F. e la Società s.r.l. istituiscono il presente Trust al fine di segregare il patrimonio immobiliare infra indicato”, nonché successivamente altri beni e somme di denaro “sia per il soddisfacimento dei propri bisogni ed esigenze familiari al fine di assicurarsi il mantenimento dell'attuale tenore e qualità di vita, la cura e l'assistenza, personale e medica, sia per meglio garantire il perseguimento degli scopi sociali, nell'interesse esclusivo dei loro soci e/o aventi causa anche attraverso il soddisfacimento dei loro bisogni ed esigenze”. Nel caso di specie, quindi, non si è costituito un trust per adempiere a preesistenti obbligazioni, ma per soddisfare esigenze eminentemente personali e familiari dei disponenti segregando taluni dei beni degli stessi. Tali conclusioni non sono contraddette dalla circostanza che si menzionano nell'atto *de quo* tra le finalità del trust quelle della società disponente, dal momento che essa risulta essere di proprietà di F. D. e di M. I. M. (cfr. allegati 6 e 7 della produzione attorea).



Venendo, dunque, in rilievo atti di disposizione posteriori al sorgere del credito compiuti dal debitore a titolo gratuito, sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 2901 c.c., quanto al debitore, è sufficiente, ai fini dell'esperibilità dell'azione, la semplice conoscenza del pregiudizio che l'atto medesimo è destinato ad arrecare alle ragioni creditorie.

Occorre una conoscenza effettiva, non bastando la semplice prevedibilità. È necessaria, in altri termini, la coscienza di ledere la garanzia dei creditori, oltreché la previsione del danno derivante ai creditori dall'atto.

Per quanto concerne il terzo, posto che deve considerarsi tale chiunque si avvantaggi o possa avvantaggiarsi dall'atto di disposizione compiuto dal debitore, stante la gratuità degli *atti de quibus*, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., non ne rileva l'atteggiamento psicologico.

Tali essendo allora i principi applicabili per la decisione dell'odierna controversia, va subito evidenziato che entrambe le banche hanno dedotto l'esistenza di crediti a loro favore nei confronti dei convenuti, producendo una documentazione a sostegno di tale tesi. La circostanza che i convenuti costituiti, almeno con riferimento alle pretese attoree, abbiano – peraltro, genericamente – impugnato i documenti *ex adverso* prodotti e contestato, sotto diversi profili (si pensi, ad esempio, alle osservazioni circa la lamentata nullità dei contratti di swap), l'entità e la stessa esistenza dei crediti a tutela dei quali è stata esperita l'azione revocatoria ordinaria non osta all'accoglimento della stessa e, dunque, non impone l'accertamento dei crediti medesimi, il quale esula dal presente giudizio.

Infatti, può ritenersi pacifico in giurisprudenza – come sopra accennato – il fatto che “anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore”, con conseguente esclusione dell'assoggettabilità del giudizio relativo a tale domanda alla sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c. (Cassazione, Sez. U. Ordinanza 9440 del 18.05.2004, Rv. 572929; conf. Cassazione, Sez. 1, n. 17257 del 12.07.2013, Rv. 627499).

Richiamandosi, allora, quanto si è già detto circa la natura e gli effetti dell'azione revocatoria, occorre verificare se, nella specie, ricorrano i requisiti di cui all'art. 2901 c.c..

In proposito, va immediatamente evidenziato che, come statuito, ancora di recente, dalla Corte di Cassazione, “in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'*eventus damni*” (cfr. Cass. Civ. nn. 15257/2004, 11471/2003). E tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita dai convenuti. Infatti, di contro all'evidente diminuzione delle garanzie patrimoniali dei creditori conseguenti dagli atti dispositivi su una pluralità di immobili siti in Napoli, i convenuti non hanno dedotto né dimostrato l'idoneità del loro residuo patrimonio a soddisfare le ragioni creditorie.

Ai fini della *scientia damni*, inoltre, per gli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito (come nella fattispecie *de qua*), non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza che, mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e, quindi, la garanzia spettante ai creditori, ai sensi dell'art. 2740 c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro.

Va poi osservato che “allorché l'atto dispositivo pregiudizievole delle ragioni del creditore sia successivo al sorgere del credito, l'azione pauliana richiede solo che il debitore conoscesse il pregiudizio e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo” (cfr. Cass. Civ. n. 7452/2000, 8581/96), chiarendosi altresì che “la prova dell'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo - nella specie: *scientia damni* - ben può essere fornita tramite presunzioni” (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. nn. 7452/2000, 1054/99, 6272/97, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 15257/2004, 13330/2004).



Pertanto, poiché risulta provato che la debitrice principale ed i fideiussori, con l'atto costitutivo del Trust "Almaver" hanno compiuto un atto di segregazione di beni appartenenti al loro patrimonio – atto che, per la dottrina e la giurisprudenza (cfr. Tribunale di Bari, Sentenza del 12 febbraio 2013), è passibile di revocatoria – e che M. L. con la succitata donazione si è privata di beni immobili di sua proprietà (sia pure con riserva di usufrutto), in tal modo riducendo, quantitativamente oltre che qualitativamente, la garanzia patrimoniale generica assicurata ai creditori, ex art. 2740 c.c., dal patrimonio dei propri debitori e rendendo così innegabilmente più incerta o difficile la soddisfazione dei crediti, sarebbe stato onere dei convenuti dimostrare l'effettiva esistenza di altre residualità patrimoniali idonee a consentire il soddisfacimento delle pretese dell'istante.

Nulla, in tal senso, hanno però dimostrato, come già anticipato, le parti convenute. Nella specie ricorre, dunque, il requisito dell' *eventus damni*, dovendo quest'ultimo evidentemente ricercarsi nel fatto che, con gli atti dispositivi per cui è causa, è stata gravemente compromessa dai convenuti la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., all'uopo ribadendosi che "in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'*eventus damni*, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo" (cfr. Cass. Civ. n. 12678/2001). In altri termini, "per il pregiudizio alle ragioni del creditore, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità" (cfr. Cass. Civ. n. 2971/99, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 15257/2004).

Quanto all'elemento soggettivo, deve ritenersi esistente, alla luce dei su richiamati principi giurisprudenziali, la *scientia damni* nei debitori. Infatti, M. L. M. e F. D. in quanto proprietari della s.r.l., erano presumibilmente a conoscenza dell'esposizione debitoria di quest'ultima. Quanto a detta società, basta sottolineare che nell'atto costitutivo di trust essa era rappresentata proprio da F. D. nella qualità di suo amministratore unico. Ciò induce ragionevolmente a ritenere che l'operazione sia stata posta in essere nella consapevolezza di danneggiare i creditori. D'altronde, se si considera attentamente il contenuto degli atti per cui è causa, se ne potrebbe desumere anche che essi siano stati addirittura stipulati al fine di recare pregiudizio ai creditori della società cedente.

L'atto costitutivo del trust, in primo luogo, ha previsto che i tre disponenti medesimi rivestissero la qualità di trustee e al tempo stesso quella di primi beneficiari (artt. 3 e 7 dell'atto istitutivo), designando come beneficiari successivi i familiari delle due persone fisiche disponenti, puntualmente indicati nell'atto stesso. In altri termini, il trust lascia sostanzialmente invariata la preesistente "signoria" dei disponenti sugli immobili (anche alla luce della su indicata finalità), con l'unica significativa differenza di segregarne i beni a scapito dei creditori dei disponenti stessi.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riferimento alla donazione disposta dalla Sig.ra Miccio, che, da un lato, pone al riparo la proprietà degli immobili costituentine l'oggetto dall'aggressione dei creditori e, dall'altro, assicura alla stessa e a D. F. mediante la riserva di usufrutto successivo a loro favore, il godimento dei detti beni, assoggettando solo tale ultimo più limitato diritto al rischio di un'esecuzione forzata.

La domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall'Unicredit Corporate Banking s.p.a. e dal Banco di Napoli va, pertanto, accolta. Conseguentemente, va accolta altresì la richiesta dagli stessi avanzata che si ordini al competente Dirigente dell'Ufficio del Territorio RR.II. di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero da qualsivoglia responsabilità.

Al contrario, va ritenuta infondata e, quindi, rigettata, alla luce dei su indicati arresti giurisprudenziali, la domanda dell'interventore avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittima occupazione dei beni immobili indicati e, per l'effetto, la condanna degli occupanti, peraltro non specificamente indicati, all'immediato rilascio degli stessi. Infatti, il giudice di legittimità ha chiarito che "l'azione revocatoria



ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dall'assegnatario della casa coniugale al fine di inibire, agli acquirenti dell'immobile venduto dal coniuge titolare del bene, di chiedere la consegna dello stesso in conseguenza dell'atto di acquisto" (Cassazione, Sentenza n. 5455 dell'8.4.2003, Rv. 561956). Ebbene, alla luce di tali principi deve ritenersi che, una volta esercitata con successo l'azione revocatoria, non si possano conseguire, ex art. 2901 c.c., scopi ulteriori e diversi da quello per il quale detta disposizione ha predisposto il rimedio *de quo*: vale a dire quello di consentire al creditore che la esperisca vittoriosamente di sottoporre ad esecuzione forzata un bene – oggetto, appunto, di revocatoria – che comunque non rientra a far parte del patrimonio del debitore.

Quanto alle spese processuali, la particolare complessità delle questioni interpretative, talune delle quali nuove, come quelle in tema di giurisdizione, giustificano la compensazione tra tutte le parti costituite delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la domanda di simulazione proposta dall'UNICREDIT Corporate Banking s.p.a. e dal Banco di Napoli s.p.a.;
- accoglie la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. dalle stesse parti avanzata e per l'effetto dichiara inefficaci nei confronti dell'UNICREDIT Corporate Banking s.p.a. e del Banco di Napoli s.p.a. l'atto costitutivo del Trust "A [redacted]" dell'8.7.2010, rogato dal Notaio Enrico Chiodi Daelli – Rep. [redacted] racc. [redacted] – e la donazione del 28.07.2010 per ministero del Notaio Roberto Carbone – Rep. [redacted] racc. [redacted];
- ordina al competente Dirigente dell'Ufficio del Territorio RR.II. di Napoli di trascrivere la presente sentenza, con esonero da qualsivoglia sua responsabilità;
- rigetta la domanda proposta dal Banco di Napoli volta all'accertamento dell'illegittima occupazione, da parte degli attuali possessori, degli immobili indicati negli atti di disposizione oggetto del presente giudizio e alla condanna degli occupanti all'immediato rilascio dei beni medesimi;
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio.

Napoli, li 15-06-2015

Il Giudice

Dott.ssa Luigia Stravino

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Alfonso Annunziata, magistrato ordinario in tirocinio.

Dott.ssa Luigia Stravino

